

Regolamento di disciplina degli alunni

Art. 1 PRINCIPI GENERALI

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica

Art. 2 – SANZIONI DISCIPLINARI

DOVERI	MANCANZE	SANZIONI E AZIONI DI RESPONSABILIZZAZIONE	ORGANO COMPETENTE
Frequenza regolare	Assenze ripetute e non motivate	(A I- AII) Ammonizione con annotazione sul registro di classe. Comunicazione scritta e/o telefonica alla famiglia	Docente Dirigente Scolastico
Comportamento corretto nel segnalare episodi incivili	Mancanza di collaborazione nell'accertare la verità e le responsabilità	(AI - AII) Ammonizione	Docente Dirigente Scolastico
Garantire la regolarità delle comunicazioni scuola-famiglia	- Non far firmare e/o non consegnare le comunicazioni, le verifiche, ecc. - Falsificare la firma dei genitori, dei docenti, ecc.	(AI - AII) Ammonizione (AI - AII- AIII - AIV)	Docente Dirigente Scolastico
Assolvimento degli impegni di studio	Negligenza abituale	(AI - AII) Ammonizione Convocazione dei genitori	Docente Docente Coordinatore Dirigente Scolastico
Comportamento educato e rispettoso nei confronti del Capo d'Istituto, dei Docenti, del personale ATA e dei compagni	- Linguaggio e/o gesti offensivi - Minacce - Aggressione verbale/fisica - Mancato rispetto delle proprietà altrui	(A) – (B) – (C) – (D) – (E) In relazione alla gravità (è previsto il risarcimento del danno)	Docente Docente Coordinatore Dirigente Scolastico Consiglio di Istituto
Comportamento corretto e collaborativo nell'ambito dello svolgimento dell'attività didattica	- Disturbo della lezione/attività - Rifiuto a svolgere il compito assegnato - Rifiuto a collaborare - Dimenticanze ripetute del materiale scolastico	(AI – AII - AIII)	Docente Convocazione del genitore da parte del docente coordinatore Dirigente Scolastico
Rispetto dei regolamenti e delle norme di sicurezza	Inosservanza non occasionale	(AI – AII- AIII - AIV)	Docente Dirigente Scolastico

Art. 2 – segue - SANZIONI DISCIPLINARI

DOVERI	MANCANZE	SANZIONI E AZIONI DI RESPONSABILIZZAZIONE	ORGANO COMPETENTE
Utilizzo corretto delle strutture, delle strumentazioni e dei sussidi didattici della scuola	Danneggiamento volontario o colposo	(A) – (B) – (C) – (D) – (E) In relazione alla gravità (è previsto il risarcimento del danno)	Dirigente Scolastico Consiglio di Classe Consiglio di Istituto
Corresponsabilità nel rendere e nel mantenere accoglienti gli ambienti scolastici	Disimpegno nella cura degli ambienti o danneggiamento volontario	(A) – (B) – (C) – (D) – (E) In relazione alla gravità (è previsto il risarcimento del danno)	Dirigente Scolastico Consiglio di Classe Consiglio di Istituto
Rispetto del divieto di uso del cellulare e/o di altri apparati collegabili ad internet e di registrazione elettronici	uso del cellulare e/o di altri apparati collegabili ad internet e di registrazione elettronici	(AI – AII-) – (B)	Docente Capo d'Istituto Consiglio di Classe

Le infrazioni dei predetti doveri influirà sulla votazione del comportamento degli studenti attribuita collegialmente dal Consiglio di classe. La votazione concorrerà alla valutazione complessiva dello studente e potrà determinare, se inferiore a sei decimi, la non ammissione all' anno scolastico successivo o all' esame conclusivo del ciclo.

I criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento al voto insufficiente sono specificati all'art.7 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 2009 , n. 122 che vengono recepiti integralmente dal presente regolamento.

Art. 3 - CRITERI REGOLATIVI – LE SANZIONI

- Sono sempre temporanee.
- Tengono conto della situazione personale dello studente e del contesto in cui si è verificato l'episodio.
- Devono essere ispirate al principio della responsabilizzazione personale e della riparazione del danno.
- Vanno comminate dopo aver invitato l'alunno ad esporre le proprie ragioni (giustificazioni).
- Possono influire sulla valutazione complessiva dello studente nei termini e modi di cui al disposto dell' art.2 comma 3 del D.L. n.137/'08 sopra citato.

VARI TIPI DI SANZIONI

- A) Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica** (art. 4 – Comma 1) Si tratta di sanzioni non tipizzate né dal D.P.R. n. 249 né dal D.P.R. n. 235, ma che vengono definite dal presente regolamento.
- I. AMMONIZIONE – irrogata dai docenti - verbale o scritta sul diario e/o sul registro di classe**
 - II. AMMONIZIONE - irrogata dal Preside o da un suo collaboratore - verbale o scritta sul registro di classe**

III. LIMITAZIONI NELLO SVOLGIMENTO DELLA RICREAZIONE - irrogata dal Preside o da un suo collaboratore –

IV. RIORDINO DELL'AULA AL TERMINE DELLE LEZIONI - irrogata dal Preside o da un suo collaboratore –

N.B.

- L'ammonizione scritta, sia da parte dei docenti che da parte del Preside verrà inviata alla famiglia per iscritto con lettera ordinaria e può comportare anche una eventuale convocazione dei genitori.
- **Dopo tre ammonizioni scritte sul registro di classe, sia dei docenti che del preside, ricevute dallo stesso studente il consiglio di classe si riunirà per deliberare se disporre l'ALLONTANAMENTO TEMPORANEO DALLA COMUNITA' SCOLASTICA.**

B) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni (Art. 4 - Comma 8):

- adottata dal Consiglio di Classe convocato, anche in seduta straordinaria, nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto gli studenti e i genitori, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi) e di successiva e conseguente surroga.
- Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.

C) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (Art. 4 – Comma 9).

- adottate dal Consiglio d'istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:
 - 1) devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);
 - 2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Si precisa che l'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale.

Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato

all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

D) Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico (Art. 4 - comma 9bis):

L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

- 1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
- 2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico;

E) Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi (Art. 4 comma 9 bis e 9 ter)

Adottate dal Consiglio d'istituto nei casi più gravi di quelli già indicati al punto D ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (Comma 9 bis).

Le sanzioni disciplinari di cui ai punti B,C,D ed E possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente (Comma 9 ter).

USO DEL CELLULARE E\O DI ALTRI APPARATI ELETTRONICI

Per quanto attiene il rispetto del divieto di uso del cellulare e\o di altri apparati collegabili ad internet e di registrazione elettronici oltre alla sanzione disciplinare, l'apparato elettronico verrà spento e temporaneamente ritirato dal docente, dato in custodia al dirigente scolastico o ad un suo collaboratore che lo riconsegnerà al genitore. Il genitore verificherà insieme al dirigente scolastico o ad un suo collaboratore se nella memoria dell'apparato vi siano immagini o audio non autorizzati ripresi a scuola e ne curerà la cancellazione. Per gli studenti maggiorenni l'apparato verrà loro riconsegnato al termine delle lezioni dietro rilascio di una dichiarazione che attesti l'assenza nell'apparato di immagini o audio non autorizzati ripresi a scuola.

Art. 4 – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Le ammonizioni scritte sul registro di classe devono essere comunicate a per iscritto mezzo lettera o tramite diario alle famiglie che hanno l'obbligo di vistare l'avviso. Dei provvedimenti più gravi dovrà essere informato il Dirigente Scolastico. Se il docente lo ritiene utile può chiedere la convocazione della famiglia dopo aver avuto l'approvazione da parte del Dirigente Scolastico.

Le sanzioni di tipo A II, A III ed A IV vengono irrogate dal Dirigente Scolastico o da un suo collaboratore per episodi di una certa gravità di cui ha conoscenza diretta oppure ne è stato informato da uno o più docenti, dal personale ATA, ecc. Viene data comunicazione alla famiglia tramite lettera della direzione, con la quale può essere disposta contestualmente la convocazione.

La sanzione di tipo B viene disposta dal Dirigente Scolastico su delibera del Consiglio di Classe convocato in composizione allargata.

La sanzione di tipo C, D, E viene disposta dal Dirigente Scolastico su delibera del Consiglio di Istituto.

Il procedimento disciplinare verso gli alunni è azione di natura amministrativa, per cui il procedimento che si mette in atto costituisce procedimento amministrativo, al quale si applica la normativa introdotta dalla Legge n. 241/90 e successive modificazioni, in tema di avvio del procedimento, formalizzazione dell'istruttoria, obbligo di conclusione espressa, obbligo di motivazione e termine.

Il sistema di impugnazioni delineato dall'art. 5 del D.P.R. non incide automaticamente sull'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata: la sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione.

Contro le sanzioni disciplinari anzidette è ammesso ricorso **da parte di chiunque vi abbia interesse** (genitori, studenti), **entro quindici giorni dalla comunicazione** ad un apposito **Organo di Garanzia** interno alla scuola.

L'organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni (Art. 5 - Comma 1).

Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

Nei casi previsti dall'art.4 comma 10 del D.P.R. n°249/'98, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola. Il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione

Norme di ordine generale riferite alle modalità di conduzione del procedimento disciplinare:

- In tutti i casi in cui sia necessario proporre o irrogare una sanzione disciplinare, la decisione/deliberazione deve essere assunta dall'organo competente solo dopo aver sentito le giustificazioni dell'alunno nei cui confronti viene avviato il procedimento disciplinare.
- Le giustificazioni possono essere presentate anche per iscritto.
- L'alunno ha la possibilità di produrre prove o testimonianze a lui favorevoli (solo in caso di sanzione che prevede l'allontanamento dalla scuola).
- Il provvedimento adottato viene comunicato integralmente per iscritto alla famiglia dell'alunno.

Art. 5 IMPUGNAZIONI

Contro la sanzione disciplinare dell'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica o avverso una scorretta applicazione del presente regolamento è ammesso ricorso entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, all'Organo di Garanzia della scuola.

Art. 6 ORGANO DI GARANZIA

Viene istituito un Organo presieduto dal Dirigente Scolastico composto da un docente designato dal consiglio d'istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori; (Art. 5 - Comma 1).

con i seguenti compiti:

- decide in merito ai ricorsi presentati contro le sanzioni disciplinari.
- decide in merito ai conflitti che eventualmente dovessero insorgere, all'interno della scuola, circa l'applicazione del Regolamento di disciplina.

La designazione dei membri prevede anche indicazione di un rappresentante supplente nel caso di incompatibilità del titolare.

Il processo verbale d'ogni riunione è trascritto in un registro a pagine numerate e viene sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, in caso di parità prevale il voto del presidente.

Le deliberazioni sono comunicate per iscritto ai soggetti interessati.

L'Organo di garanzia dura in carica tre anni e si rinnova con l'elezione triennale del consiglio di istituto.

Per la sostituzione dei membri venuti a cessare per qualsiasi causa o per perdita dei requisiti di eleggibilità verranno effettuate nuove designazioni dalle rispettive componenti.

Art. 7 DISPOSIZIONI FINALI

Eventuali rettifiche e/o integrazioni al regolamento potranno essere proposte da un qualsiasi membro del Consiglio di Istituto (genitori, docenti, ATA) che ne faccia motivata richiesta anche su eventuali indicazioni provenienti dalle varie componenti.

Parere Collegio Docenti seduta del 08/09/2008

Delibera Consiglio di Istituto seduta del 01/10/2008